

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Il diritto ed una “filosofia della storia patria”

All'interno dei vari settori scientifici che hanno contribuito a fare nascere e crescere le pubblicazioni della Società Ligure di Storia Patria la storiografia giuridica si è ritagliata uno spazio quantitativamente consistente e qualitativamente significativo. È certo difficile separare la fruizione della letteratura storica da un più generale contesto culturale e ritenere che gli esperti del settore siano stati quasi da soli gli utilizzatori delle pubblicazioni, anche le più specializzate: ma è certo che la presenza e gli stimoli provenienti da una società storica a respiro regionale hanno aperto spazi in cui anche gli studi più tecnici e settoriali hanno potuto trovare accoglienza e considerazione.

Già nel primo volume di « Atti », edito dalla Società nel 1858, nel definire i campi di azione storiografica della stessa, si inseriva al secondo punto « Leggi politiche, civili ed economiche, Magistrati, Istituzioni Religiose, e di Beneficenza, uomini illustri fuori paese »¹. Viene istituita, nel 1897, una Sezione di Legislazione e di Giurisprudenza Storica ma, come è stato rilevato,

« Le notizie sulla Sezione di Legislazione e di Giurisprudenza Storica sono estremamente scarse: manca la documentazione dei verbali della vita interna e, nel periodo della sua esistenza effettiva, non appaiono negli Atti pubblicazioni giuridiche »².

Tale affermazione è contraddetta subito di seguito quando si sostiene che « A questo periodo appartengono i due lavori editi negli Atti: “Il frammento di Breve genovese”, nel 1858 e “Gli Statuti della Liguria” nel 1878 ». Il primo è edito dal Datta e commentato da Desimoni³, mentre il secondo è

* Pubbl. in *La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana. 1857-2007*, a cura di D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., L/II, 2010), pp. 243-248.

¹ « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I/I (1858), p. XX.

² R. MENDUNI, *L'attività scientifica della Società Ligure di Storia Patria nel primo cinquantennio di vita (1858-1908)*, *Ibidem*, n.s., VIII (1968), p. 74.

³ P. DATTA, *Frammento di Breve genovese del Consolato dei Placiti scoperto a Nizza*, *Ibidem*, I/II (1858), pp. 77-90. C. DESIMONI, *Sul frammento di Breve genovese*, *Ibidem*, pp. 91-154. Lo stesso Desimoni ha contribuito alla edizione del volume di *Leges Genuenses* nel pro-

opera di Rossi⁴ (e su esso tornerò più avanti). Non è il caso di confutare le successive asserzioni, contenute nell'articolo di Menduni, sulla scarsa validità conoscitiva delle pubblicazioni giuridiche, ma è forse opportuno porre in rilievo che non è azzardato valutare, come fa Desimoni, la legislazione come « uno dei fattori unitari fondamentali della storia italiana ». È affermazione opinabile, se si vuole, ma nel contesto citato occorre dare ad essa, a mio modo di vedere, una valutazione storica, cioè riportarla nel momento del Risorgimento e della formazione di uno stato nazionale.

Può essere interessante, al proposito, ricordare come Desimoni, in attesa della pubblicazione del repertorio di Rossi sugli statuti liguri, ne commentasse la validità storiografica proprio in funzione dell'attività della Società Ligure di Storia Patria e addirittura di una sua 'filosofia' connaturata alla suddetta istituzione:

« Il lavoro, di ch'io parlo, è lo studio profondo di tutta la legislazione dai primi agli ultimi tempi della Repubblica, e la deduzione d'una filosofia della Storia Patria, cioè di formole generali che ne esprimano come il succo e il resultamento non tanto rimpetto alla legislazione degli altri popoli, quanto rimpetto allo sviluppo nazionale »⁵.

Una posizione metodologica che certo risente della temperie politica del momento, ma che propone i documenti giuridici come parte di un più complessivo contesto storiografico a cui prestare attenzione.

Il diritto, per parte sua, ha prodotto tradizionalmente una documentazione che per peculiarità linguistiche, contenutistiche e concettuali si rivolge ad una precisa categoria di operatori ed ha necessità, per essere correttamente compresa ed utilizzata, di operatori provenienti da studi universitari o da una seria formazione professionale, capaci, cioè, di trasfondere in documenti i rapporti pubblici e privati cui erano chiamati ad assistere o a patrocinare: avvocati, causidici, giudici e notai hanno prodotto una letteratura specifica capace di tramandare, anche per lunghi periodi, la memoria di atti di interesse pubblico e privato da cui derivano conseguenze di tipo politico e sociale, oltre che economico. Sono fonti, quelle giuridiche, che costituiscono parte fondamentale della documentazione degli archivi: esse, ovvia-

getto degli *Historiae Patriae Monumenta*, Torino 1901.

⁴ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878).

⁵ C. DESIMONI, *Sul frammento cit.*, p. 107.

mente, hanno interessato storici di tutte le generazioni ed hanno lasciato significative tracce di presenza anche negli « Atti » della nostra Società.

L'aspetto che ha predominato nell'attenzione degli storici verso la documentazione giuridica è senz'altro riferito alle fonti normative, di differente consistenza e significato, ma frequentemente riunite sotto la dizione 'statuti'. Proprio in questo settore, peraltro, la Società Ligure di Storia Patria è stata fra i pochi enti culturali, a livello nazionale e locale, a dotarsi di uno strumento complessivo per la migliore conoscenza di tali fonti. Il primo riferimento, come si è già detto, è il già citato lavoro del Rossi che utilizzò per Genova un contributo di Belgrano, come ha ricostruito Savelli⁶.

È proprio questo studioso che, nel 2003, ha pubblicato un repertorio degli statuti liguri, consegnando alla comunità scientifica uno studio che rappresenta un modello non solo di ricostruzione ma anche di comprensione di una fonte come quella statutaria.

Una tradizione storiografica antica e prestigiosa, quindi, che, forse non a caso, prende avvio, come già ricordato, con il saggio di Desimoni sul frammento nizzardo comunicato alla Società da Pietro Datta⁷.

La tipologia della fonte, peraltro, ben si presta a solleticare orgogli municipalistici, per vantare antichità e rilievo (a me era capitato di definire lo statuto « lo specchio normativo dell'identità cittadina »⁸). Negli anni successivi alla edizione del breve consolare sono stati pubblicati statuti di diverse località liguri negli « Atti » e nelle collane della Società, impegnando studiosi anche di grande prestigio⁹: è un dato che non stupisce se si pensi alla valenza oggettiva di tali testi. In essi si trasfondono e si formalizzano, nelle diverse

⁶ *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), p. XI.

⁷ V. *supra*, nota 3. Su questo testo si veda anche V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 22-26.

⁸ V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, catalogo della Mostra, tenuta a Roma, Palazzo Giustiniani, 8 novembre 1995 - 8 gennaio 1996, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19.

⁹ Oltre ai citati lavori di Desimoni e Rossi, ricordo A. ANGELI - F. POGGI - E. BENSÀ, *Gli statuti di Carrara e di Onzo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LIV/II (1929), pp. 14-116; V. VITALE, *Statuti ed ordinamenti sul governo del Banco di S. Giorgio a Famagosta, Ibdem*, LXIV (1939), pp. 391-454.

epoche, i rapporti tra lo stato e gli enti periferici o, per dirla con altri termini, le scelte tra centralismo ed autonomia: esse sono una costante nella storia delle istituzioni politiche fin dall'antichità, ed hanno rappresentato un nodo dalla cui corretta soluzione sono non di rado dipese le sorti dei vari ordinamenti. Allora come ancora oggi gli enti locali si danno una propria autonoma regolamentazione che, pur inserita nel quadro nazionale di riferimento normativo, fa emergere le peculiarità che ogni comunità, piccola o grande che essa sia, riesce sempre ad esprimere. Un importante giurista medievale, Alberico da Rosciate, definiva lo statuto come la protezione dello *statum publicum*, cioè del modo di essere e delle specificità di una comunità: il testo formalizzava e garantiva alla comunità cittadina la salvaguardia del proprio patrimonio di tradizioni economiche, culturali, civiche. Rispettarlo e tramandarlo diventa, quindi, diritto e dovere del cittadino.

Mi è capitato di citare questo testo e di esprimere questi concetti quando, seguendo la propria tradizione, la Società Ligure ed il suo presidente hanno dato a me e agli statuti uno spazio opportuno all'interno di un importante convegno del 1988 sulle fonti librerie e documentarie, che metteva a confronto storici di diversa formazione¹⁰. Ricordavo allora come «le parentele o le identità fra statuti siano esse stesse un elemento storiografico imprescindibile da chiunque voglia usare questi testi per studiare ambiti territoriali, anche di minima estensione, al fine di approfondire specifici temi storiografici». Gli statuti, infatti, possono essere «un punto di partenza ed un indispensabile supporto per chiarire, ad esempio, problemi di alleanze politiche, relazioni commerciali, contrasti sociali, rapporti economici, rivendicazioni territoriali od altro»¹¹. In questa prospettiva la legislazione locale, soprattutto insieme alle altre fonti normative, è stata largamente utilizzata ed è presente presente negli «Atti» all'interno di studi su aspetti specifici della storia ligure, soprattutto nei campi della ricostruzione del tessuto istituzionale, del diritto penale e processuale¹².

¹⁰ V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del Convegno - Genova, 8-11 novembre 1988 (*Ibidem*, n.s., XXIX/I, 1989), pp. 79-98. In quello stesso volume sono pubblicati due importanti contributi storico-giuridici, M. BELLOMO, *Sulle tracce d'uso dei "libri legales"*, pp. 33-52, e U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, pp. 53-78.

¹¹ V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 97.

¹² Si vedano, ad esempio, A. BROCCA, *Il procedimento criminale a Genova nel XVIII secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., IX/I (1969), pp. 93-120; G. FORCHERI,

Opportunamente la nostra Società ha pubblicato di recente, oltre al citato repertorio, gli statuti di Savona¹³, Ortonovo¹⁴, Albenga¹⁵, Rezzo¹⁶ e Varazze¹⁷ ma la circostanza più interessante è data dal fatto che tali opere sono il frutto del lavoro di non giuristi, come i paleografi ed i diplomatisti, a dimostrare una significativa apertura metodologica. È un fenomeno che si ritrova anche a livello nazionale perché, al di là di tutto, la capacità di questi testi di proporsi come schemi di comparazione storica ne ha fatto un più generale punto di riferimento: la Biblioteca del Senato della Repubblica, che certamente contiene la più completa raccolta di antichi statuti italiani, sta curando, al proposito un utile e pregevole catalogo.

Un'altra fonte che ha avuto e continua ad avere un rilievo fondamentale all'interno della storia culturale della Società Ligure di Storia Patria è certamente quella notarile. Sono giuristi come Chiaudano, Astuti, Bognetti, Moresco che hanno dato i primi fondamentali impulsi alla pubblicazione ed allo studio della documentazione notarile¹⁸.

Aspetti della giustizia genovese alla fine del '500, *Ibidem*, n.s., XII/II (1972), pp. 361-384; V. PIERGIOVANNI, *Rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento, Per il centenario della battaglia della Meloria* (*Ibidem*, n.s., XXIV/II, 1984), pp. 427-450. Nello stesso volume è compreso il saggio di U. SANTARELLI, "Pisani dicunt contra": rileggendo la "lectura" di Bartolo a D. 16.3.24, pp. 417-426.

¹³ M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.

¹⁴ N. CALVINI, *Gli statuti di Ortonovo*, *Ibidem*, n.s., XXXIX/I (1999), pp. 161-262.

¹⁵ *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, corredato da una introduzione storico giuridica di V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, Genova-Bordighera 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III; Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), pp. VII-XXXIV.

¹⁶ *Liber iurium ecclesiae, communitatis, statutorum Recii (1264-1531). Una comunità tra autonomia comunale e dipendenza signorile*, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 2000 (Fonti per la storia della Liguria, XIV).

¹⁷ *Gli statuti di Varazze*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 2001 (*Ibidem*, XVI).

¹⁸ Si possono ricordare per completezza alcuni recenti contributi di taglio storico-giuridico: L. SINISI, *Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, II («Atti della Società Ligure di Storia Patria», XLIII/I 2003), pp. 1027-1046; V. PIERGIOVANNI, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, *Ibidem*, pp. 791-800.

Negli «Atti» non sono poi mancati contributi che hanno rivisitato la storia ligure dal punto di vista del diritto commerciale e di quello marittimo e portuale. Altri studi specifici si sono aggiunti, in questi ultimi anni, ad indagini importanti pubblicate tra diciannovesimo e ventesimo secolo¹⁹.

La presenza degli storici del diritto, infine, è emersa anche all'interno della storia della cultura in Liguria promossa sempre dalla Società ed ha consentito di ricordare i giuristi presenti nella vita societaria come presidenti e consiglieri: può essere sufficiente ricordare personaggi come Caveri, Crocco, Bigliati, Cogliolo, Moresco²⁰. È una presenza viva ancora oggi a testimonianza della capacità che gli «Atti» della Società hanno avuto di essere un significativo ed eloquente contributo alla crescita culturale della Liguria.

¹⁹ V. PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese*, in *Il sistema portuale della Repubblica di Genova*, a cura di G. DORIA e P. MASSA PIERGIOVANNI, Genova 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVIII/I; Università degli Studi di Genova, Istituto di storia economica, 8)), pp. 9-36; ID., *I banchieri nel diritto genovese, in Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale*, Atti del Convegno, Genova 1-6 ottobre 1990 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXI/I, 1991), pp. 205-224; R. SAVELLI, *Aspetti del dibattito quattrocentesco sui Monti di pietà: consilia e tractatus*, *Ibidem*, pp. 541-564; V. PIERGIOVANNI, *Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali*, in *Studi e documenti di storia ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco* («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVI/II, 1996), pp. 43-58; ID., *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/I; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 60-72; ID., *Lo statuto albertino in Liguria: le Lezioni di diritto commerciale di Ludovico Casanova*, in *Genova 1848-1849: la tematica locale come problema europeo*, giornata di studio Genova 9 ottobre 1999 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/II, 2001), pp. 193-216.

²⁰ V. PIERGIOVANNI, *La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo*, in *Storia della cultura ligure*, 1, a cura di D. PUNCUH («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLV/I, 2004), pp. 11-18; R. BRACCIA, *Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra Medioevo ed età moderna*, *Ibidem*, pp. 19-36; M. FORTUNATI, *La cultura giuridica ligure tra prassi, tribunali e commercio: l'età tardomedievale e moderna*, *Ibidem*, pp. 37-50; R. FERRANTE, *La cultura giuridica in Liguria. Dal tardo diritto comune alla recezione della pandettistica (XVIII-XX)*, *Ibidem*, pp. 51-96, preceduto da ID., *Università e cultura giuridica in Liguria tra Rivoluzione e Impero*, Genova 202 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/II; Fonti e Studi per la storia dell'Università di Genova, 4), pp. 63-234.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo